

I soggetti portatori di handicap possono circolare in tutti i Comuni e non solo in quello di residenza

Accesso ai veicoli dei disabili nelle Ztl di tutta Italia

(Cassazione 719/2008)

Libero accesso ai veicoli delle persone con disabilità nelle zone a traffico limitato di tutta Italia. Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione accogliendo il ricorso di un signore portatore di handicap al quale il Comune di Milano aveva rilasciato nel 2002 il permesso di circolare in tutte le zone a traffico limitato, e che era stato multato dai vigili urbani di Roma per essere entrato nella Ztl della Capitale con il solo permesso rilasciato dall'amministrazione di Milano. Per questo l'uomo aveva fatto ricorso in Cassazione sostenendo che i soggetti con invalidità devono poter circolare nelle Ztl di tutta Italia e senza nemmeno bisogno che il permesso al libero transito sia collegato all'utilizzo di un veicolo con una specifica targa. La Suprema Corte ha condiviso le ragioni del ricorrente ed ha annullato la sentenza del Giudice di Pace di Roma che aveva confermato la sanzione amministrativa, stabilendo che alle persone "con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta" deve essere consentita la circolazione a bordo di veicoli nelle zone a traffico limitato ed in quelle pedonali dei Comuni di tutta Italia, anche se il permesso di circolazione nelle Ztl è stato rilasciato solo dal Comune di residenza. Libera circolazione, dunque, per gli invalidi nelle Ztl di tutta l'Italia, senza limitazioni. (03 marzo 2008)

Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza n.719/2008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi sigg.ri magistrati:

Dott. Antonino Elefante Presidente

Dott. Alfredo Mensitieri Consigliere

Dott. Olindo Schettino Consigliere

Dott. Massimo Oddo Cons. Relatore

Dott. Salvatore Bognanni Consigliere

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso proposto il 23 aprile 2004 da

G. C. G. – rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso dall'avv. Pietro Andrea Guiso ed elettivamente domiciliato in Roma, al Viale B. Buozzi n. 77 presso l'avv. Roberta Cimenti.

Ricorrente

Contro

Comune di Roma – in persona del Sindaco on. Walter Veltroni - rappresentato e difeso in virtù di procura a margine del ricorso dall'avv. Fabrizio Avenati e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, alla via Tempio di Giove, n. 21 nei locali dell'Avvocatura comunale.

Controricorrente

Avverso la sentenza del giudice di pace di Roma n. 9922 del 23 febbraio 2004 – non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 ottobre 2007 dal Consigliere dott. Massimo Oddo;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale dott. Antonietta Carestia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il giudice di pace di Roma, con sentenza del 23 febbraio 2004, rigettò l'opposizione proposta il 3 settembre 2003 da G.G. C. avverso verbale n. 300684858 del 18 marzo 2003 di accertamento della violazione dell'[art. 7, 1°co., c.d.s. \[1\]](#), per essere entrato il 18 marzo 2003 alla guida di un autoveicolo nella zona a traffico limitato della città di Roma senza la prescritta autorizzazione.

Osservò il giudice che la titolarità di un permesso per invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentiva all'opponente di circolare nella zona a traffico limitato del comune di Roma anteriormente al 14 aprile 2003, data di decorrenza del «permesso relativo alla targa (.....)» da quest'ultimo rilasciato l'11 giugno 2003.

Il G. C. è ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza ed il comune di Roma ha resistito con controricorso notificato il 25 maggio 2004.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'unico motivo, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12, d.p.r. 24 luglio 1996, n. 503, per avere la sentenza impugnata ritenuto che l'efficacia del suo permesso ad accedere nella zona di traffico limitato del Comune di Roma non decorresse dall'anteriore rilascio da parte del Comune di Milano dello speciale contrassegno invalidi, ma dal momento dell'inserimento della targa della sua autovettura nell'elenco dei veicoli autorizzati all'accesso in detta zona.

Il motivo è infondato

Dispongono gli artt. 12 ed 11, 1° e 2° co, d.p.r. 16 settembre 1996, n. 610, che alle persone detentrici dello speciale contrassegno, di cui il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada prevede il rilascio da parte dei comuni alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (oltre che ai non vedenti), è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio nelle zone a traffico limitato e nelle aree pedonali urbane, qualora sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l'espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità, e che detto contrassegno deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo ed è valido per tutto il territorio nazionale.

Nel prevedere, inoltre, il rilascio da parte del sindaco di «apposita autorizzazione in deroga», avente validità di cinque anni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta, l'art. 381, 2° 3° co., del regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, come modificato dall'art. 217, cit. d.p.r. n. 619/96, specifica che l'autorizzazione è resa nota mediante apposito «contrassegno invalidi» e che il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale.

La persona invalida, dunque, può servirsi del contrassegno per circolare con qualsiasi veicolo in zone a traffico limitato, con il solo onere di esporre il contrassegno, che denota la destinazione attuale dello stesso al suo servizio, senza necessità che il contrassegno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo sulla quale in concreto si trova a viaggiare e nessuna deroga alla previsione normativa risulta stabilita relativamente alle zone dei centri abitati nelle quali, ai sensi dell'art. 7, 1° co., lett. b), il comune abbia limitato la circolazione di tutte od alcune categorie di veicoli per accertare e motivare esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale.

Ne consegue l'erronea affermazione del giudice di pace che il contrassegno invalidi rilasciato dal Comune di Milano nell'anno 2002 non consentisse al ricorrente di circolare successivamente all'interno delle zone a traffico limitato del Comune di Roma, non risultando consentito per mere esigenze organizzative e di controllo automatizzato degli accessi in tale zone limitare l'incondizionato diritto dell'invalido in possesso del relativo contrassegno di accedere ad esse con qualunque veicolo al suo servizio.

Alla fondatezza dell'unico motivo segue la cassazione della sentenza impugnata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va emessa pronuncia nel merito di accoglimento dell'opposizione proposta dal ricorrente e di annullamento del verbale di accertamento.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie ricorso e cassa la sentenza impugnata

Pronunciando nel merito, accoglie l'opposizione proposta da G. G. C. ed annulla il verbale di accertamento n. 300684858 del 18 marzo 2003.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deliberato in camera di consiglio, in Roma il 24 ottobre 2007

Il consigliere Estensore Il Presidente

Dott. Massimo Oddo Dott. Antonino Elefante

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 16 GENNAIO 2008